



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 148 DEL 18 novembre 2004

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott. Franco Corbo e dall'avv. Gianni Roj, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 18 novembre 2004 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 7

RECLAMI

Reclamo della Soc. CROTONE avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Abdoulay **KONKO** (gara Crotone-Ternana del 7/11/04 – C.U. n. 138 del 9/11/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Abdoulay Konko, tesserato per la Soc. Crotone, per avere, al 40° del secondo tempo della gara Crotone-Ternana del 7/11/2004, in segno di protesta, spinto l'Arbitro con le mani sul petto, spostandolo leggermente, ha proposto reclamo la Soc. Crotone, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si assume che quello posto in essere dal calciatore Konko sarebbe stato un gesto privo di qualsiasi connotato di violenza nei confronti dell'arbitro, e dettato esclusivamente dalla necessità di accelerare la ripresa del giuoco in occasione di un calcio di punizione decretato a favore della squadra del Crotone (che si trovava in svantaggio a pochi minuti dal termine della gara). Vi sarebbe stata quindi, a detta della reclamante, un'erronea interpretazione del comportamento del Konko che non aveva alcuna intenzione di protestare per decisioni arbitrali.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, esperiti ulteriori accertamenti, ritiene che il gravame debba essere respinto. Gli atti ufficiali (referto e supplemento di rapporto del direttore di gara) attestano infatti che Konko ebbe a porre in essere in danno dell'arbitro, e con inequivoche finalità di protesta, un gesto chiaramente percepito ed interpretato dal direttore di gara come una spinta sul proprio petto, anche se di lieve entità ed improduttiva di conseguenza lesive. Nel supplemento di rapporto l'arbitro ha anche ribadito la finalità di protesta dell'atto posto in essere dal Konko: era stato infatti appena ammonito un suo compagno di squadra. Non si è trattato dunque di un contatto fisico superficiale e casuale, né dovuto alla concitazione correlata alla necessità di riprendere velocemente il giuoco (sospeso per intervento arbitrale), bensì di un gesto concretamente invasivo della sfera fisica dell'arbitro, e comunque di una plateale intemperanza espressiva di un atteggiamento di inammissibile insofferenza e contestazione.

Non costituisce valida giustificazione per un calciatore professionista lo stato di stress determinato dell'importanza della gara o dal suo approssimarsi alla conclusione con risultato sfavorevole alla squadra di appartenenza. Ritiene pertanto la Commissione che il comportamento del Konko meriti sicuramente la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, cui deve essere aggiunta – ex art. 32 c. 3 C.G.S. - l'ulteriore sanzione di € 5.000 di ammenda, essendo tale aggravamento giustificato dalle emergenze del supplemento di rapporto acquisito alla riunione odierna.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'irrogazione ad Abdoulay Konko dell'ulteriore sanzione di € 5.000,00 di ammenda con incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 18 NOVEMBRE 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani